





Unione Nazionale Cantieri Industrie Nautiche ed Affini

UCINA



Regolamento

Documento approvato dall'Assemblea Soci del 15 Maggio 2009

Regolamento I

Ambito associativo

Art. 1 **Ambito associativo (Statuto Art. 3)**

SOCI EFFETTIVI

Possono essere iscritte all'Associazione come Soci Effettivi le Imprese con sede legale nel territorio nazionale che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza e che operano nel settore della nautica e affini nei comparti di:

- a)* Imprese del Settore Produzione.
Sono tali le Imprese che producono direttamente e/o assemblano prodotti di terzi.
- b)* Imprese del Settore Commercio.
Sono tali le Imprese che si occupano della distribuzione di prodotti di terzi.
- c)* Imprese del Settore Servizi.
Sono tali le Imprese che svolgono attività di prestazione di servizi ed assistenza per la nautica.

SOCI AGGREGATI

Sono le Organizzazioni, le Associazioni di Imprese e non di Imprese e i Consorzi di imprese che svolgono attività significative per la nautica e per settori affini e che presentano elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati.

Per poter essere iscritte all'Associazione come Soci Aggregati le Organizzazioni debbono avere Statuti non in contrasto con quello Ucina.

L'ammissione in qualità di Socio aggregato non comporta la rappresentanza dell'organizzazione da parte di UCINA nonché la tutela istituzionale degli interessi per i quali l'organizzazione stessa è costituita.

Essa comporta rapporti che si concretano in scambi di informazioni, consultazione, disseminazione di problematiche di interesse comune, assistenza da parte di UCINA per la soluzione di questioni specifiche che non comportino conflitti di interessi con le categorie rappresentate da UCINA e da organizzazioni aderenti in qualità di Soci Effettivi.

Sulla base delle caratteristiche delle singole organizzazioni e dei problemi per i quali esse sono costituite, potranno essere definite e promosse a cura della Giunta Esecutiva particolari forme di coordinamento con le altre componenti di UCINA.

SOCI AFFILIATI

Sono le piccole Imprese di produzione, commercio e servizi che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con il settore con le caratteristiche dimensionali previste all'art. 2.

Al superamento dei limiti dimensionali le Imprese Soci Affiliati di cui sopra possono richiedere l'iscrizione all'ambito dei Soci Effettivi, con le modalità previste dallo Statuto e dal successivo art. 2.

Possono appartenere solo alla categoria dei Soci Affiliati le Imprese di Editoria in possesso delle seguenti caratteristiche dell'attività esercitata:

- l'editore deve pubblicare almeno una pubblicazione avente ad oggetto argomenti inerenti la nautica;
- la pubblicazione deve essere edita da almeno due anni;
- la pubblicazione deve avere una diffusione su base nazionale e non deve essere dedicata prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti dal marchio o altro elemento distintivo dell'editore.

Art. 2 Requisiti di ammissione (Statuto Art. 4)

Per poter essere iscritte all'Associazione come Soci Effettivi le Imprese che operano nei settori di cui all'art. 3 dello Statuto devono:

- a) documentare di svolgere un'attività nei settori della nautica ed affini di cui all'art. 3 dello Statuto;
- b) disporre di capacità operative, tecniche ed organizzative tali da assicurare, anche qualitativamente, una significativa attività nel settore in cui operano;
- c) documentare l'iscrizione alla CCIAA da almeno un biennio;
- d) le Imprese del Settore Commercio devono documentare la sussistenza di mandati di rappresentanza o di distribuzione sul territorio nazionale;
- e) per il Settore Produzione le aziende devono disporre di un volume d'affari nautico non inferiore a 1.000.000 di Euro e di un numero di dipendenti riferiti al settore della nautica non inferiori a 6 con adeguata correlazione tra i due parametri oggetto di valutazione da parte della Giunta Esecutiva;
- f) per il Settore Commercio le aziende devono disporre di un volume d'affari nautico non inferiore a 1.500.000 Euro e di un numero di dipendenti riferiti al settore della nautica non inferiori a 4 con adeguata correlazione tra i due parametri oggetto di valutazione da parte della Giunta Esecutiva;
- g) per il Settore Servizi le aziende devono disporre di un volume d'affari nautico non inferiore a 500.000 Euro e di un numero di dipendenti riferiti al settore della nautica non inferiori a 3 con adeguata correlazione tra i due parametri oggetto di valutazione da parte della Giunta Esecutiva.

Venendo a mancare per tre anni consecutivi la permanenza dei requisiti minimi di ammissione la Giunta Esecutiva valuterà la permanenza del Socio nella categoria dei Soci Effettivi.

Le piccole Imprese di produzione, commercio e servizi per poter essere iscritte all'Associazione come Soci Affiliati devono:

- a) documentare di svolgere un'attività che presenti elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con il settore della nautica ed affini di cui all'art. 3 dello Statuto;
- b) le piccole Imprese di Produzione devono disporre di un volume d'affari relativo alla produzione nautica non inferiore a 250.000 Euro e di un numero di dipendenti, soci prestatori d'opera, collaboratori riferiti alla produzione nel settore

della nautica non inferiore a 3;

- c) le piccole Imprese di Commercio devono disporre di un volume d'affari relativo al commercio nautico non inferiore a 350.000 Euro e di un numero di dipendenti, soci prestatori d'opera, collaboratori riferiti al commercio nel settore della nautica non inferiore a 2;
- d) le piccole Imprese di Servizi devono disporre di un volume d'affari relativo ai servizi per la nautica non inferiore a 200.000 Euro e di un numero di dipendenti, soci prestatori d'opera, collaboratori riferiti al settore dei servizi per la nautica non inferiore a 1;

Le Imprese di editoria per poter essere iscritte all'Associazione come Soci Affiliati devono:

- a) documentare di svolgere un'attività che presenti elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con il settore della nautica ed affini di cui all'art. 3 dello Statuto;
- b) disporre di un volume d'affari relativo al settore della nautica non inferiore a 250.000 Euro;
- c) disporre di un numero di dipendenti riferiti al settore della nautica non inferiore a 3, di cui 1 giornalista iscritto all'Albo.

Le domande devono essere effettuate con apposito modulo contenente i seguenti dati:

- a) natura dell'attività esercitata con adeguata documentazione;
- b) sede sociale e, per le imprese, ubicazione degli stabilimenti e servizi;
- c) persone dei titolari, amministratori e legali rappresentanti;
- d) numero dei dipendenti (dirigenti, impiegati, tecnici e operai) ed eventuali altre forme di collaborazione;
- e) eventuali altre associazioni economiche e di categoria di cui faccia parte.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di designazione della persona fisica incaricata della rappresentanza, in conformità all'art. 5 dello Statuto, nei rapporti con l'Associazione, sottoscritta da quest'ultima per accettazione;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- c) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- d) copia delle dichiarazioni previste dalle norme vigenti attestanti il numero dei dipendenti e gli eventuali rapporti di collaborazione del mese di dicembre dell'anno precedente la data della domanda di ammissione;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- f) copia delle ultime due dichiarazioni Iva;
- g) impegno di notificare all'Associazione le variazioni degli atti ed elementi di cui al presente articolo, via via che si verificano mediante lettera raccomandata.

I Soci Aggregati alleggeranno anche:

- a) elenco nominativo delle cariche sociali e delle aziende associate;
- b) specie e importo dei contributi associativi richiesti ai propri soci.

Le Imprese di editoria dovranno anche allegare:

- certificato camerale (CCAA) dell'Editore nel cui oggetto sociale deve essere individuata l'Impresa di editoria (ovvero la pubblicazione e diffusione di informazioni);
- certificato iscrizione al Registro operatori di comunicazione (ROC) da almeno 2 anni;
- certificato iscrizione della testata al Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Imprese e Organizzazioni sono tenute inoltre a fornire ogni altra ulteriore informazione eventualmente richiesta per una migliore valutazione.

Le domande di ammissione saranno presentate alla Giunta Esecutiva alla prima riunione successiva alla data di presentazione.

In caso di accoglimento della domanda la Giunta Esecutiva fissa tempi, modalità ed eventuali condizioni oltre che la collocazione nei gruppi previsti dallo Statuto.

In casi particolari la Giunta Esecutiva può richiedere il parere del Consiglio Direttivo prima di procedere a deliberare sulla domanda di ammissione.

Il rapporto di ammissione in qualità di socio è disciplinato dallo Statuto, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori che ne costituiscono parte integrante, dal Regolamento e dalle deliberazioni assunte dai competenti organi associativi.

Art. 3 Ambito associativo e definizione regime prestazioni associative (Statuto Artt. 6 e 7)

L'ammissione dà diritto ai Soci Effettivi di partecipare all'attività associativa, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee, di avvalersi di tutte le prestazioni associative, di accedere tramite i propri rappresentanti, alle cariche Sociali e di avvalersi di tutte le prestazioni dell'Associazione.

I Soci Effettivi sono legittimati ad adottare nei loro atti e nella loro corrispondenza l'emblema sociale secondo le modalità stabilite nel Manuale per l'utilizzo del marchio vigente.

I Soci Aggregati sono esclusi dall'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione. I diritti di cui sopra spettano solo ai Soci in regola con il versamento dei contributi sociali.

Il versamento dei contributi sociali dovrà esser effettuato entro i termini previsti con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo fatta salva, in caso di ritardato pagamento, l'applicazione degli interessi al tasso legale. Il versamento dei contributi sociali dovrà comunque essere effettuato entro e non oltre la seduta assembleare successiva alla scadenza del termine previsto per il versamento.

Per i Soci Affiliati è previsto un regime contributivo agevolato ed una differente modalità di fruizione delle prestazioni e dei servizi associativi che vengono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esclusi per i Soci Affiliati il diritto di voto in Assemblea e il diritto di elettorato attivo e passivo.

I Soci Affiliati sono legittimati ad adottare nei loro atti e nella loro corrispondenza l'emblema sociale con l'indicazione Socio Affiliato secondo le modalità stabilite nel Manuale per l'utilizzo del marchio vigente.

Regolamento II

Assemblea

Art. 1 Rappresentanti (Statuto Artt. 5-11)

Ogni Azienda che non sia rappresentata dal proprio delegato può farsi rappresentare da un rappresentante dell'Azienda che rivesta i ruoli previsti dall'art. 5 dello Statuto o da altra Azienda Associata attraverso il proprio rappresentante delegato.

Nessun rappresentante delegato può intervenire all'Assemblea prima che la sua designazione sia stata presentata e vistata dalla Giunta Esecutiva.

I rappresentanti delegati possono partecipare all'Assemblea solo se le imprese o le organizzazioni rappresentate risultino in regola con il versamento dei contributi sociali. Il versamento di eventuali contributi arretrati può essere effettuato anche al momento dell'accreditamento prima dell'inizio dell'Assemblea.

Non possono partecipare all'Assemblea gli Associati colpiti dalle sanzioni previste dallo Statuto Sociale art. 9 lettere b), c) e d).

Art. 2 Deliberazioni (Statuto Artt. 11-14)

Per quanto riguarda le votazioni relative alle nomine degli organi direttivi si considerano eletti i nominativi che hanno ottenuto il numero maggiore dei voti tra i nominativi eleggibili nell'ambito dei rispettivi gruppi o organi di competenza con le maggioranze richieste dall'art. 14 dello Statuto.

Verrà eseguito un secondo e se necessario un terzo scrutinio tra i nominativi che non abbiano raggiunto ad esito del precedente scrutinio le maggioranze richieste dall'art. 14 dello Statuto.

Per essere eletti al secondo scrutinio occorre sempre ottenere le maggioranze richieste dall'art. 14 dello Statuto.

Per essere eletti al terzo scrutinio occorre ottenere il maggior numero di voti.

Art. 3 Verbalizzazioni (Statuto Art. 15)

Le deliberazioni e le votazioni dell'Assemblea constano da verbale, redatto dal Segretario e da lui sottoscritto insieme al Presidente e, se intervenuti, dagli scrutatori. Il verbale verrà redatto per riassunto e conterà della sintesi degli argomenti e delle deliberazioni adottate. Le dichiarazioni integrali verranno riportate su supporto magnetico. Qualora, però, ne sia fatta esplicita richiesta da uno o più delegati intervenuti all'Assemblea, saranno riportati integralmente dichiarazioni o delibere. In questo caso il proponente o i proponenti dovranno dettare a verbale il testo richiesto e su di esso si dovrà pronunciare l'Assemblea. In caso di approvazione diventa il testo ufficiale, altrimenti sarà trascritto a verbale come dichiarazione ufficiale di minoranza.

Regolamento III

Consiglio Direttivo

Art. 1 Delegati dei gruppi ed espressione delle preferenze (Statuto Artt. 17-18)

La ripartizione dei delegati di cui all'art. 17 lett. c) dello Statuto verrà determinata conteggiando il totale di fatturato e dipendenti del Settore e calcolando la percentuale di incidenza di ogni gruppo su detti totali, attribuendo pari importanza ai due parametri.

Il calcolo verrà parametrato al numero minimo per Settore dei delegati dei gruppi merceologici di cui all'art. 17 lett. c) con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di unità ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Ciascuna azienda potrà esprimere un numero massimo di preferenze nell'ambito del gruppo merceologico di appartenenza così come risultante dalla ripartizione di cui sopra.

La comunicazione di cui al successivo art. 2 conterrà la ripartizione dei delegati di cui all'art. 17 lett.c) dello Statuto.

Art. 2 Candidature al Consiglio Direttivo (Statuto Artt. 18-30)

In previsione dell'Assemblea per l'elezione quadriennale delle cariche sociali gli uffici dell'Associazione invieranno ai delegati delle Aziende Socie comunicazione di avvio della procedura.

Per il calcolo del numero delle preferenze necessarie a candidarsi verranno effettuati arrotondamenti per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di unità ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Nel calcolo è compresa la preferenza espressa dall'Azienda del delegato che intende candidarsi.

I delegati delle Aziende Socie che desiderano presentare la propria candidatura dovranno sottoporla all'Associazione nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione affinché possa essere predisposto in tempo utile un elenco dei nominativi dei candidati, suddiviso per Settori e per Gruppi merceologici, da inviarsi unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Tutti i documenti inerenti alla candidatura saranno tenuti a disposizione presso l'Associazione per eventuale consultazione da parte degli Associati.

La comunicazione di cui al primo capoverso conterrà per ciascuna Azienda Socia:

- a)* l'elenco nominativo delle aziende appartenenti al suo Gruppo merceologico;
- b)* il numero di preferenze necessario alla presentazione della propria candidatura e la modulistica da utilizzare;
- c)* i termini per la presentazione della candidatura.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere inviate mediante raccomandata o posta certificata.

Art. 3 Riunioni del Consiglio Direttivo (Statuto Art. 20)

La partecipazione alle riunioni del Consiglio non è delegabile.

I membri del Consiglio partecipano alle riunioni fornendo attivi contributi ai lavori, raccogliendo oltre che le istanze generali anche quelle del Settore e gruppo merceologico di appartenenza.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ad assistere alle singole riunioni del Consiglio persone, esperti, delegati regionali previsti dall'art. 22 lettera d), Presidenti di organizzazioni appartenenti al sistema confindustriale in presenza di clausole di reciprocità, allorché si presenti la necessità di un loro apporto sugli specifici argomenti da trattare.

Le persone di cui al precedente comma non hanno diritto di voto. Il Presidente può, però, concedere loro la parola per il contributo che possono portare alla discussione dello specifico titolo per il quale sono presenti.

In apertura della riunione il Presidente:

- verifica l'esistenza del quorum costitutivo previsto dall'art. 21 dello Statuto;
- accerta se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente;
- dà notizia delle variazioni eventualmente intervenute nella composizione del Consiglio dall'ultima riunione, come pure di ogni altra questione che nel frattempo sia insorta ed abbia rilevanza per composizione e funzionamento del Consiglio stesso sul piano statutario e regolamentare.

Il Presidente illustra quindi l'ordine del giorno da trattare, aprendo la discussione sui singoli punti.

I membri del Consiglio che chiedono di intervenire nella discussione ne hanno facoltà dalla Presidenza nell'ordine di iscrizione e non possono richiedere la parola sullo stesso argomento fino a quando non sono stati esauriti su di esso gli interventi degli altri membri del Consiglio.

Il Presidente in apertura di discussione può stabilire limiti di tempo sia per gli interventi che per le repliche.

Chiusa la discussione, il Presidente riassume e sintetizza le conclusioni raggiunte, oppure invita il Consiglio ad assumere, sugli argomenti che lo richiedono, le proprie deliberazioni.

Una formale deliberazione deve essere comunque adottata quando lo richiedano uno o più membri del Consiglio e il Presidente accerti che la richiesta è condivisa da almeno un terzo dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con votazioni effettuate secondo le modalità di cui all'art. 21 dello Statuto e del successivo articolo 4 del Regolamento e possono essere eventualmente modificate soltanto con deliberazione successiva dello stesso Consiglio o dell'Assemblea nel quadro delle sue competenze statutarie.

Tutte le conclusioni e le deliberazioni assunte sono fatte risultare in un verbale che ne costituisce certificazione.

Art. 4 Deliberazioni del Consiglio Direttivo (Statuto Art. 21)

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente tra i seguenti: per alzata di mano; per appello nominale; a scrutinio segreto.

Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, a meno che il Consiglio decida, all'unanimità, di procedere diversamente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, per ogni votazione o gruppo di votazioni il Presidente, con l'approvazione del Consiglio, nomina due scrutatori, scelti fra i componenti effettivi del Consiglio stesso.

Le schede elettorali si distinguono, ai fini dello scrutinio, in valide, nulle e bianche. Schede valide sono quelle che esprimono senza possibilità di fraintendimenti la manifestazione di volontà del votante.

Schede nulle sono quelle che recano segni indecifrabili o riferimenti estranei all'oggetto della votazione, ovvero che disattendono disposizioni dettate dallo Statuto e dai regolamenti.

Schede bianche sono quelle che non portano scritte o segni di sorta. Esse hanno il significato di astensioni, ai fini del computo delle maggioranze richieste dallo Statuto. Dei risultati della votazione viene redatto specifico verbale, sottoscritto dagli scrutatori e dal Segretario.

Il Presidente dà lettura del verbale e proclama il risultato della votazione dichiarando, nell'ordine: il numero dei presenti e dei votanti; delle schede valide, di quelle nulle e di quelle bianche; dei voti favorevoli e di quelli contrari.

Qualora si tratti di votazione per la nomina o la designazione di persone a cariche statutarie o incarichi determinati, il Presidente, in luogo del numero dei voti favorevoli e di quelli contrari, comunica in ordine alfabetico il nome di coloro che, avendo riportato il maggior numero di voti, risultano nominati o designati.

L'indicazione dei voti riportati da ciascuno appare dal verbale di scrutinio di cui all'ottavo comma, che viene conservato agli atti.

In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio qualora ciò sia necessario ai fini della determinazione della graduatoria.

Art. 5 Verbalizzazione (Statuto Art. 21)

Le proposte, gli interventi, le conclusioni, le deliberazioni e le votazioni con le quali queste ultime sono adottate constano da verbale, redatto dal Segretario e da lui sottoscritto insieme al Presidente.

Il verbale consta della sintesi degli argomenti e delle deliberazioni adottate. Qualora, però, ne sia fatta esplicita richiesta da uno o più membri del Consiglio, saranno riportati integralmente dichiarazioni o delibere. In questo caso il proponente o i proponenti dovranno dettare a verbale il testo richiesto e su di esso si dovrà pronunciare il Consiglio. In caso di approvazione diventa il testo ufficiale, altrimenti sarà trascritto a verbale come dichiarazione ufficiale di minoranza.

Art. 6 Commissioni di Lavoro (Statuto Art. 22)

Il Consiglio Direttivo nomina Commissioni di lavoro alle quali viene affidata la definizione di proposte e/o indirizzi su temi specifici.

Per ciascuna Commissione di lavoro viene nominato un Presidente Referente, nell'ambito della Giunta Esecutiva o, in considerazione dei temi trattati, un componente del Consiglio Direttivo.

Possono essere chiamati a partecipare alle Commissioni di lavoro oltre ai componenti del Consiglio Direttivo, i delegati delle Aziende Socie, i rappresentanti delle Aziende Socie da questi incaricati, i soggetti esperti su temi di specifica competenza. Viene anche nominato un incaricato dell'Associazione che si occuperà della redazione e trasmissione dei documenti di lavoro.

Il Presidente Referente procede attraverso gli uffici dell'Associazione a trasmettere i documenti di lavoro di interesse della Commissione e/o a convocare i suoi componenti, i Soci da questi incaricati o soggetti esperti su temi di specifica competenza, con priorità al contributo dei Soci, quando se ne ravvisi la necessità.

Il lavoro delle Commissioni, attraverso l'incaricato in UCINA, avviene mediante utilizzo costante di flusso di informazioni e documenti in posta elettronica.

Qualora necessario il Presidente Referente concorda con la Giunta Esecutiva l'esigenza di convocare formalmente la Commissione di lavoro. Nell'ambito della Giunta Esecutiva vengono definiti, di concerto con lo stesso, gli obiettivi di lavoro e l'ordine del giorno della riunione.

Spetta altresì al Presidente Referente rendersi promotore presso la Giunta Esecutiva, per le necessarie delibere, di tutte le azioni che scaturiscano dai lavori della Commissione. Di norma la Commissione di Lavoro si riunisce nella settimana precedente il Consiglio Direttivo.

La Commissione di Lavoro illustra quindi nella prima riunione successiva di Consiglio Direttivo, lo stato di avanzamento del progetto delegato con specifica relazione richiedendo quando necessario lo stanziamento di un budget di spesa specifico.

Il Presidente Referente procede attraverso l'incaricato in UCINA a trasmettere i documenti di lavoro di interesse della Commissione e/o a convocare i suoi componenti quando se ne ravvisi la necessità.

La convocazione, sottoscritta dal Presidente Referente, viene inviata ai componenti della Commissione e per conoscenza al Presidente ragionevolmente entro dieci giorni dalla data della riunione.

L'incaricato in UCINA redige entro tre giorni il verbale della riunione che dovrà essere inviato al Presidente Referente per approvazione e successivamente circolato a tutti i componenti della Commissione e per conoscenza al Presidente.

Art. 7 Commissione Salone e Comitato di struttura (Statuto Art. 22)

Al fine di assicurare adeguate procedure nel funzionamento delle manifestazioni di cui all'art. 2 lett. n) dello Statuto, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Salone e il Comitato di Struttura.

La Commissione Salone è un organo elettivo composto dal Presidente, dai quattro Vice Presidenti, e dai Consiglieri Rappresentanti di Settore (Produzione, Commercio e Servizi) quali membri di diritto e da due probiviri quali membri indipendenti e di garanzia. La Commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato di Struttura è un organo interno composto dalle seguenti figure professionali: Direttore generale, Responsabile Area Commerciale, Presidente del Collegio dei Revisori. Il Comitato di Struttura delibera a maggioranza dei suoi componenti. La prima fase della procedura di assegnazione prende avvio con l'attività del Comitato di Struttura.

L'Area Commerciale applicherà il Regolamento per l'assegnazione spazi che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in tempo utile per ogni edizione del Salone.

L'Area Commerciale elaborerà, tramite il personale preposto, la lista degli espositori che hanno fatto domanda di partecipazione al Salone e predisporrà in autonomia, e in applicazione del Regolamento approvato, le proposte di allocazione, evidenziando, ove necessario le ipotesi di dubbia interpretazione dello stesso e gli eventuali scostamenti che dovranno essere adeguatamente motivati.

Le proposte verranno sottoposte dal Responsabile dell'Area Commerciale al Comitato di Struttura che avrà il compito di esaminare il lavoro svolto e di validare le proposte presentate attraverso la propria approvazione.

L'attività svolta dal Comitato di Struttura risulterà da apposito verbale nel quale:

- a) verrà approvato il piano di allocazione spazi;
- b) verranno fornite, ove necessario, le motivazioni delle decisioni adottate con riferimento ai casi di dubbia interpretazione del Regolamento ed ai casi in cui si sarà verificato uno scostamento dal Regolamento.

Il lavoro del Comitato di Struttura dovrà essere compiuto e finito in tempi utili per consentire:

- a) la verifica della Commissione Salone;
- b) lo svolgimento delle attività di verifica conseguenti nell'ambito dell'eventuale rapporto contrattuale in essere con soggetti terzi.

La seconda fase della procedura si svolgerà in sede di Commissione Salone.

La Commissione Salone si riunirà in una o più sedute che dovranno essere individuate nel rispetto dei tempi necessari per le attività di verifica ed avrà il compito di esaminare il piano di allocazioni provvisorio e di validarlo.

Nell'ambito della propria attività la Commissione Salone sarà chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione del Regolamento e dei casi dubbi individuati dal Comitato di Struttura e dovrà motivare, in apposito processo verbale delle proprie riunioni, le decisioni adottate.

Ad esito del lavoro della Commissione Salone, il piano di allocazione provvisorio con le eventuali modifiche apportate in sede di discussione, verranno trasmessi all'Area Commerciale con autorizzazione alla stessa di predisporre il piano di allocazione definitivo e di procedere all'invio delle conferme di partecipazione secondo le prassi in vigore ed eventuali contratti in essere con soggetti terzi.

È prevista anche una fase eventuale della procedura di assegnazione che potrà svolgersi nel Consiglio Direttivo di UCINA ove la Commissione Salone non riuscisse a deliberare per varare il piano di allocazione definitivo.

In tal caso la Commissione Salone, al fine di non bloccare l'attività operativa, potrà stralciare le posizioni su cui non è riuscita a deliberare e rimetterle al Consiglio Direttivo il quale si dovrà riunire prontamente per emettere un proprio parere sulle questioni stralciate.

Il parere sarà indirizzato alla Commissione Salone e non sarà vincolante. La Commissione Salone quindi si riunirà dopo la riunione del Consiglio Direttivo per deliberare sulle posizioni stralciate.



Regolamento IV

Il Presidente

Art. 1 Elezione del Presidente (Statuto Art. 23)

Il Consiglio in carica nomina, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, una Commissione di tre saggi, della quale non può far parte il Presidente in carica, che, dopo aver effettuato le opportune consultazioni, raccoglie una o più indicazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo documentando con apposita relazione i risultati del lavoro svolto.

Con la finalità di assicurare l'effettiva consultazione del maggior numero di Associati e di prevedere un coinvolgimento operativo del Consiglio Direttivo a supporto dell'attività svolta l'attività di consultazione verrà effettuata con le seguenti modalità:

- a) il Presidente invierà a tutti gli Associati apposita comunicazione in merito ai nominativi e riferimenti dei Saggi non appena nominati dal Consiglio Direttivo;
- b) i Saggi potranno decidere di avvalersi del supporto operativo di altri Consiglieri nell'ambito dei rispettivi Settori/Gruppi o territori di competenza rimanendo comunque responsabili delle modalità di adempimento dell'attività derivante dal ruolo assunto e della riservatezza in merito alle informazioni acquisite;
- c) i Saggi consulteranno in primis i componenti del Consiglio Direttivo al fine di raccogliere orientamenti utili per le consultazioni successive;
- d) i Saggi potranno operare la propria attività di consultazione anche attraverso la convocazione di riunioni di Gruppi/Settori e/o di riunioni tra Settori/Gruppi che dovranno essere organizzate attraverso il relativo Consigliere Rappresentante di settore;
- e) delle riunioni di cui al punto precedente verrà redatto apposito verbale che evidenzierà numero e ragione sociale delle aziende presenti, rappresentatività delle stesse, orientamenti emersi nel Settore/Gruppo in merito alle candidature;
- f) in caso di opportunità un primo giro di consultazioni potrà essere finalizzato ad individuare le candidature ed un secondo giro di consultazioni le preferenze sulle stesse;
- g) i Saggi dovranno documentare con apposita relazione scritta i risultati dell'attività di consultazione che dovrà coprire almeno i due terzi delle Aziende Socie in termini numerici.

Il Consiglio Direttivo delibererà a scrutinio segreto quante e quali candidature da sottoporre all'Assemblea chiamata all'elezione.

Art. 2 Atti a firma congiunta (Statuto Art. 23)

Per atti negoziali che comportano l'assunzione di obbligazioni finanziarie a carico dell'Associazione, nonché per tutte le operazioni bancarie, il Presidente agisce con firma congiunta con quella di uno dei Vice Presidenti a ciò delegato.

In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente delegato il Presidente agisce con firma singola e con visto del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o con firma congiunta con quella del Direttore generale dell'Associazione, con successiva ratifica degli atti da parte del Vice Presidente delegato.

Regolamento V

Giunta Esecutiva

Art. 1 Insedimento (Statuto Art. 25)

La Giunta viene nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente in occasione della prima riunione di Consiglio successiva al suo insediamento.

Art. 2 Riunioni (Statuto Art. 25)

Con riferimento alle modalità di convocazione alla partecipazione alle riunioni e alle modalità di votazione e verbalizzazione valgono le stesse regole stabilite per il Consiglio Direttivo.

Regolamento VI

Assemblee di settore

Art. 1 Nomina Rappresentanti di Settore

I Rappresentanti di Settore vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, preferibilmente al di fuori dei componenti della Giunta Esecutiva, nella prima riunione successiva al suo insediamento e con le modalità previste dallo Statuto per le deliberazioni relative alle cariche Sociali.

Il Rappresentante di Settore:

- a)* rappresenta il Settore nei rapporti interni;
- b)* si rende interprete presso gli Organi dell'Associazione delle necessità della propria categoria anche attraverso la convocazione di riunioni qualora necessario;
- c)* partecipa alle riunioni della Commissione Salone.



Indice

		Regolamento I
pagina	3	Ambito associativo
	5	1. Ambito associativo
	6	2. Requisiti di ammissione
	8	3. Ambito associativo e definizione regime prestazioni associative
		Regolamento II
	11	Assemblea
	13	1. Rappresentanti
	13	2. Deliberazioni
	13	3. Verbalizzazioni
		Regolamento III
	15	Consiglio Direttivo
	17	1. Delegati dei gruppi ed espressione delle preferenze
	17	2. Candidature al Consiglio Direttivo
	18	3. Riunioni del Consiglio Direttivo
	19	4. Deliberazioni del Consiglio Direttivo
	19	5. Verbalizzazione
	20	6. Commissioni di Lavoro
	21	7. Commissione Salone e Comitato di struttura
		Regolamento IV
	25	Il Presidente
	27	1. Elezione del Presidente
	27	2. Atti a firma congiunta
		Regolamento V
	29	Giunta Esecutiva
	31	1. Insediamento
	31	2. Riunioni
		Regolamento VI
	33	Assemblee di settore
	35	1. Nomina Rappresentanti di Settore